



**REGIONE
LAZIO**

DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA

**Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Roma
Capitale e Citta' Metropolitana di Roma Capitale**

DB17285 Rif. Prot. 201186/2023

A

Comune di Trevignano Romano (RM)

suap@pec.comune.trevignanoromano.rm.it

p.c.

Regione Lazio

Direttore della Direzione Regionale per le Politiche
Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica
e Urbanistica

Direzione Generale

*Ufficio Rappresentante unico e Ricostruzione,
Conferenze di Servizi*

LORO SEDI

Oggetto: Comune di Trevignano Romano (RM) - Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 comma 2 e dell'art. 14/bis della Legge 241/1990, finalizzata alla realizzazione di una "Casa di riposo per anziani, in località "La cupoletta" in Variante urbanistica ex art. 8 del DPR 160/2010".

ID Pratica SUAP 0865212108-21032019-1350

Proponente: SUAP del Comune di Trevignano Romano

Parere

Con nota, acquisita al Registro Ufficiale della Regione Lazio al n. 0201186 del 22.02.2023, il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) id. 5593 del Comune di Trevignano Romano, ha:

- indetto Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, c. 2 della legge 241/1990 e ss.mm.ii. da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della legge 241/1990 finalizzata all'approvazione della variante urbanistica ai sensi dell'art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 160 del 2010 per il progetto della casa di riposo per anziani in località "La cupoletta" in comune di Trevignano;
- fissato al giorno 20.03.2023 il termine perentorio "di 15 giorni" entro il quale richiedere integrazioni e chiarimenti ai sensi dell'art. 2, comma 7 della legge 241/1990;
- fissato al giorno 05.06.2023 il termine perentorio "di 90 giorni" entro il quale rendere le determinazioni conclusive

e comunicato il seguente link dal quale prendere visione ed estrarre la documentazione oggetto della Conferenza e delle determinazioni, le informazioni e i documenti a tali fini utili:

<http://www.comune.trevignanoromano.rm.it/conferenze-dei-servizi/>

Nella medesima nota prot. 0201186/2023 è stato comunicato:

- che il progetto ha ottenuto dal *Parco Regionale Bracciano e Martignano*, il parere preventivo ai sensi dell'art. 28 della LR 29/1997 con provvedimento n. 1073/22 prot. 022296 SUAP;
- che il progetto ha ottenuto dalla Dir. Reg.le Politiche Ambientali e Ciclo dei rifiuti Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali la pronuncia della Valutazione di Incidenza con provvedimento del 13.03.2022 prot. 0222961 SUAP;



- che la Dir. Reg.le per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica – Area Autorizzazioni paesaggistiche e VAS si è pronunciata con Determinazione n. G18069 del 19.12.2022 con l'esclusione dalla VAS ex art. 13 del D. Lgs 152/2006;

Con nota prot. 264600 del 09.03.2023 questa Area ha richiesto integrazioni e chiarimenti

Con nota iscritta al Registro Ufficiale della Regione Lazio al n. 568946 del 25.05.2023 il SUAP del comune di Trevignano Romano ha trasmesso documentazione integrativa e comunicato il **nuovo termine** per la conclusione della Conferenza di Servizi, fissando al **giorno 3 agosto 2023** la data ultima per rendere le determinazioni relative alle decisioni oggetto della Conferenza.

Visti

- la legge 241/1990 e ss.mm.ii ed in particolare quanto ivi disposto agli artt. 14 e segg.;
- la legge 1150/1942 e ss.mm.ii.
- il DPR 160/2010 ed in particolare quanto ivi disposto all'art. 8, c. 1 del DPR 160/2010 che dispone: *“Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.*
- il PTPR approvato con DCR n. 5 del 21.04.2021, pubblicata su BURL n. 56 del 10.06.2021 supplemento n. 2;
- il D. Lgs 42/2004
- il DM 1444/68
- la Circolare del Segretario Generale – Ufficio Rappresentante Unico e Ricostruzione, Conferenze di Servizi prot 751150 del 27.11.2018 ad oggetto: *“Conferenza dei servizi nel procedimento ex att. 7 e 8 DPR 160/2010- precisazioni e chiarimenti.*
- la nota Circolare del Segretario Generale – Ufficio Rappresentante Unico e Ricostruzione, Conferenze di Servizi prot 53997 del 19.06.2020 ad oggetto: *“chiarimenti in merito al rapporto tra procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e conferenze di servizi decisorie relativi progetti in variante allo strumento urbanistico”*

Visti i seguenti atti / documenti prodotti dall'Amministrazione procedente

- la Pronuncia di valutazione d'incidenza ai sensi del DPR n. 357/1997 prot. Regione n. 222961 del 13.03.2020, sul progetto di *“realizzazione di una casa di riposo per anziani su un lotto di terreno sito in Trevignano Romano via Tevere loc. Cupoletta, e distinto al N.C.T. al Foglio n. 10 particelle n. 35-40-41-297”* espressa dalla Dir. Reg.le Politiche Ambientale e Ciclo dei Rifiuti – Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali con parere favorevole con prescrizioni;
- la Determinazione n. G18069 del 19.12.2022 della Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica – Area Autorizzazioni Paesaggistiche Valutazione Ambientale Strategica con la quale è stata determinata l'esclusione dalla procedura di VAS di cui agli artt. dal 13 al 18 del D. Lgs 152/2006 del progetto *“Variante urbanistica ex art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 per progetto di una casa di riposo per anziani”, in località 'La Cupoletta', nel Comune di Trevignano Romano (RM). Esclusione”* con raccomandazioni;
- la nota del 22.05.2023 (prot. Comune n. 7668/2023) a firma del Responsabile dell'Ufficio Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Trevignano Romano di *“Rispondenza alle raccomandazioni di cui al provvedimento di esclusione dalla procedura di VAS ex artt. 13 - 18 del D. Lgs 152/2006”*;



- il Nulla Osta preventivo ai sensi dell'art. 28 della LR n. 29/1997 rilasciato dall'Ente Parco Regionale Bracciano Martignano per *“la manifestazione di interesse ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 per la realizzazione di una casa di riposo per anziani” su un terreno di proprietà della Soc. La Ficoraccia s.r.l., sito nel Comune di Trevignano Romano in località Possessione - Via Settevene Palo I, distinto al catasto al foglio n° 10 p.lle 35 – 40 – 41 – 297”* espresso con nota prot. 1562 del 14.07.2020 favorevole con prescrizioni, confermato dal medesimo Ente con nota prot. Comune n. 5191 del 04.04.2023;
- la nota del 04/05/2023 a firma del Responsabile dell'Ufficio Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Trevignano Romano con la quale è stato fornito riscontro, per quanto di competenza, alla richiesta di integrazioni e chiarimenti di questa Area -prot. 264600/2023- e nella quale, fra l'altro, è dichiarato:
 - *“che nello strumento generale non sono individuate sufficienti aree destinate all'insediamento di impianti produttivi [...]”*
 - *“che l'area interessata dalla richiesta distinta in catasto al Foglio n. 10 p.lle 35 e 41 ricadente in zona CII di PRG in loc. La Cupoletta: non risulta gravata da Uso Civico”*

Descrizione dell'intervento

Sulla base di quanto dichiarato nella documentazione grafica e testuale trasmessa, si evincono i seguenti dati caratterizzanti l'intervento in oggetto.

Il progetto riguarda la realizzazione di una *casa di riposo* per anziani con capienza 40 posti letto, in località *“Cupoletta”* su via *Settevene Palo I Tratto* nel comune di Trevignano Romano, per una cubatura complessiva pari a **8.356 mc**, corrispondenti ad una Sul complessiva pari a ca 1.887,37 mq. Sono previste inoltre superfici accessorie per una Sul pari a ca. 726,76 mq.

Nella Relazione Tecnica (agg. *giugno 2021*) è specificato che, rispetto al precedente progetto (esaminato nella procedura di verifica VAS) sono state apportate delle modifiche *“resesi necessarie per l'esproprio e prossima realizzazione di una pista ciclabile nella parte dell'area di intervento della prima versione progettuale, antistante la Via Settevene Palo. La presente seconda versione progettuale è analoga alla prima; l'unica differenza consiste nella traslazione del lotto di pochi metri per poter lasciare spazio alla suddetta pista ciclabile.”*

Catastalmente l'area d'intervento, nella presente riformulazione progettuale, è identificata e censita al N.C.T. al foglio 10, part.lla 35/p, ha una estensione complessivamente pari a circa **mq. 3.481** ca ed è dichiarata di proprietà e nella disponibilità della S.r.l *“La Ficoraccia”*, proponente l'intervento in esame.

L'accesso all'area d'intervento, per come rappresentato nelle tavole grafiche di progetto (*agg. giugno 2021*) è garantito tramite la Via Tevere, posta lateralmente all'area.

Sono previsti parcheggi pertinenziali ex art. 41 sexies L. 1150/42, come modificato con legge 122/1989, per un numero di 36 posti auto su una superficie, comprensiva degli spazi di manovra, pari a 1.051,00 mq.

Si evidenzia che in progetto non sono state reperite aree da destinare a spazi pubblici a standard ex DM 1444/1968. A tale proposito, in risposta alla richiesta di chiarimenti ed integrazioni formulata da questa Area con nota prot. 264600/2023, il comune di Trevignano Romano con la sopra citata nota del 04/05/2023 ha dichiarato *“che gli standards urbanistici previsti saranno oggetto di monetizzazione ai sensi del Regolamento Comunale, approvato con D.C.C. n. 6 del 29/03/2019 (Regolamento per la monetizzazione degli standard urbanistici per il verde e parcheggi)”* e nell'elaborato integrativo *“Relazione sulla monetizzazione delle aree da destinare a standards urbanistici”* è riportato: *“Nel caso di specie, la struttura ricettiva già si configurerebbe come un servizio – di pubblica utilità – non pienamente ascrivibile tra le funzioni assoggettate al regime di standard ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 1444/68. Tuttavia, volendo applicare le disposizioni di tale articolo, a fronte di una SUL di progetto pari a mq 1.887,37, volendo considerare convenzionalmente tale parametro assimilabile alla SLP, si genera uno standard di mq 1.510, di cui il 50% a parcheggi pubblici ed il 50% a verde pubblico.”*

Pertanto, in tale elaborato la quantificazione del fabbisogno minimo di aree a standard è stata così calcolata:



Sul di progetto: $1.887,37 \text{ mq} \times 0,80 = \underline{1.510 \text{ mq}}$ (aree a standard di cui almeno la metà a parcheggi pubblici e la rimanente parte a verde pubblico)

Per quanto rilevabile il *Regolamento per la monetizzazione degli standard urbanistici per il verde e parcheggi* del Comune di Trevignano Romano dispone all'art. 3: *"I richiedenti del titolo edilizio o i proprietari di edifici, legittimi o legittimati [...] possono essere autorizzati, su base di formale richiesta, alla monetizzazione mediante Deliberazione di Giunta Comunale su proposta del responsabile del settore, che ne fissa l'importo applicando le tabelle parametriche allegate al presente regolamento.*

Per quanto desumibile dagli allegati prodotti, non risulta esser stata formalizzata con atto della Giunta Comunale l'accettazione della proposta di monetizzazione per il presente progetto in variante al PRG, come disposto nel Regolamento per la monetizzazione sopra citato.

In riferimento alla mancata cessione del totale del fabbisogno minimo di aree a standard ex art. 5 del DM 1444/1968, l'accettazione della proposta di monetizzazione prevista in progetto, dovrà essere deliberata, con esplicita dichiarazione delle motivazioni di rinuncia all'acquisizione di aree con destinazione pubblica, come disposto nel *"Regolamento per la monetizzazione degli standard urbanistici per il verde e parcheggi"* approvato con D.C.C. n. 6 del 29/03/2019, e tale accettazione dovrà essere ratificata dal Consiglio Comunale unitamente agli adempimenti di cui all'art. 8 comma 1 del DPR 160/2010.

Resta fermo che in caso di mancata accettazione della previsione di monetizzazione il presente parere, in difetto del reperimento di aree a standard ex art. 5 del DM 1444/68, si intenderà inefficace ed il progetto in variante non potrà avere seguito.

Sotto il profilo urbanistico

L'area oggetto dell'intervento è classificata dal PRG vigente –approvato con DGR n. 6033/1974- in zona C2 (*estensiva a ville*, con i.f.t. di 0,15 mc/mq)

Nella Relazione Tecnica è specificato: *"Con la Variante generale adottata con D.C.C. n. 20/2009 la stessa è stata classificata come zona F3 (verde pubblico attrezzato), poi, a seguito di controdeduzioni di cui alla D.C.C. 29/2010, parte come zona C2 e parte come zona G2. A seguito della intervenuta decadenza dell'efficacia delle misure di salvaguardia ai fini espropriativi ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.P.R. n. 380/01, trascorsi ormai oltre 5 anni dalla data di adozione della Variante sopra richiamata, e a seguito della mancata approvazione della Regione della stessa, l'area come sopra individuata, riemergendo l'originaria destinazione urbanistica, torna alla classificazione di zona residenziale C2, con gli indici ed i parametri edificatori già riportati.*

L'intervento è stato proposto in Variante al PRG vigente. La variante attiene alle modalità di attuazione, ai parametri edilizi, ed alla specifica destinazione d'uso e comporta la riclassificazione a sottozona *"Aree per servizi privati assistenziali per anziani"*, con gli indici, parametri destinazioni d'uso e standard del progetto.

Il progetto prevedendo la realizzazione di volumi dichiarati pari a **8.356 mc**, sviluppato su un'estensione territoriale (St) pari a ca 3.481 mq prevede, pertanto, l'applicazione di un Ift pari a 2,40 mc/mq.

Sotto il profilo paesaggistico

L'area oggetto dell'intervento, sulla base di quanto dichiarato nell'elaborato integrativo Relazione Paesaggistica, e rilevato - Tav B (Beni Paesaggistici) del PTPR, approvato con DCR n. 5 del 21.04.2021 (BURL n. 56 del 10.06.2021 supplemento n. 2)- è interessata dai seguenti Beni paesaggistici di cui alla Parte terza del D. Lgs 42/2004:

- art. 134, c. 1, lett. b) e art. 142, c. 1, lett. f) *parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterne dei parchi* del D.Lgs 42/04, identificata con codice f032 – Bracciano Martignano, al quale si applicano le modalità di tutela di cui al Capo III delle Norme, ed in particolare dell'Art. 38 - *"Protezione dei parchi e delle riserve naturali "* che dispone: al comma 4: *"Ai beni paesaggistici di cui al comma 1 si applicano sia la disciplina d'uso dei paesaggi, sia le misure di salvaguardia previste negli specifici provvedimenti istituiti. Queste ultime si applicano fino all'approvazione dei piani delle aree*



naturali protette, laddove previsti. In caso di contrasto prevale la norma più restrittiva.”, al comma 5: “Ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del Codice, per quanto attiene alla tutela del paesaggio le disposizioni del PTPR sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute nei piani delle aree naturali protette“. L’area è interna al Parco Naturale Regionale di Bracciano – Martignano istituito con LR n. 36/1999. Il Piano per il Parco (art. 12 l. 394/1991 e art. 26 LR n. 29/1997) di Bracciano Martignano è in attesa di approvazione. Come sopra evidenziato, il presente progetto ha ottenuto il parere preventivo favorevole con prescrizioni dell’Ente Parco.

Con la nota integrativa del 04/05/2023 sopra richiamata il Comune di Trevignano Romano ha attestato la non sussistenza di vincoli di uso civico e/o di demanio civico, ai sensi dell’art. 3 comma 3 della LR 1/86 e, pertanto non trova applicazione quanto disposto all’art. 40 delle Norme del PTPR approvato.



Stralcio da Relazione Paesaggistica inquadramento su Tav. B PTPR approvato con DCR n. 5/2021

Il PTPR approvato alla Tav. A classifica l’area d’intervento nel Sistema del Paesaggio Agrario ed in particolare nel “Paesaggio Agrario di Continuità” normato ai fini della tutela all’art. 27 delle Norme che, alla Tabella B) “Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela”, punto 4.2.2 consente la nuova realizzazione di strutture terziarie disponendo: “Consentita la nuova edificazione e gli ampliamenti degli edifici esistenti in ambiti previsti negli strumenti urbanistici da localizzare in aree già parzialmente infrastrutturate e contigue ad aree già edificate. In ogni caso la relazione paesaggistica deve contenere elementi di valutazione di compatibilità paesistica nel rispetto delle modalità di tutela dei beni diffusi. Deve essere garantita la qualità architettonica dei nuovi insediamenti.

Nel precedente progetto (esaminato nella procedura di verifica VAS) l’area d’intervento risultava in parte compresa nella fascia individuata alla Tav. A del PTPR approvato quale “Aree di visuale” Tra le raccomandazioni poste nella Determinazione n. G18069/2022 di esclusione dalla procedura di VAS era stato chiesto di assicurare “la salvaguardia del quadro panoramico meritevole di tutela, di cui all’art. 50 delle NTA del PTPR, [...] in sede di autorizzazione paesaggistica attraverso prescrizioni specifiche inerenti alla localizzazione ed al dimensionamento delle opere consentite, la messa a dimora di essenze vegetali, secondo le indicazioni contenute nelle linee guida allegate alle norme del PTPR”. Come sopra riportato l’attuale area d’intervento è stata “traslata” per consentire la realizzazione di una pista ciclabile lungo la via Settevene Palo. In esito a tale traslazione l’area risulta esterna alla fascia di rispetto delle visuali che, per quanto rilevato, è riferita alla salvaguardia della visuale dalla strada circumlacuale verso il lago. In ogni caso si rileva che nella Relazione Paesaggistica è riportato: “le misure mitigatrici d’impatto prevedibili sono basate soprattutto sull’azione di occultamento visivo nei confronti delle opere, da conseguirsi attraverso il posizionamento di idonei impianti vegetazionali, nella parte di lotto di intervento prospiciente la Via Settevene Palo.



Stralcio da Relazione Paesaggistica inquadramento su Tav. A PTPR approvato con DCR n. 5/2021

La Tav. C del PTPR approvato, individua sull'area d'intervento i seguenti Beni del patrimonio naturale e culturale, di elevata valenza paesaggistica.

- Beni del patrimonio naturale:
 - Zona di Protezione Speciale (ZPS) – Comprensorio Bracciano Martignano
 - schema del Piano Regionale dei Parchi – LR 29/1997, Art. 46;
- Beni del patrimonio culturale, con particolare riferimento:
 - Viabilità antica (fascia di rispetto di 50 mt);
- Ambiti prioritari per i progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, gestione e valorizzazione del paesaggio regionale:
 - Percorsi panoramici;

In relazione alla ZPS per il progetto in esame è stata condotta la Valutazione di incidenza con parere favorevole con prescrizioni prot. U222961/2020



Stralcio da Relazione Paesaggistica inquadramento su Tav. C PTPR approvato con DCR n. 5/2021

CONCLUSIONI

Per quanto sopra riportato, si esprime PARERE FAVOREVOLE, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 c.7 del D Lgs 42/2004, ai fini della autorizzazione dell'intervento di "realizzazione di una "Casa di riposo per anziani, in località "La cupoletta" in Variante urbanistica ex art. 8 del DPR 160/2010", **con le seguenti prescrizioni e indicazioni:**

1. il Comune attribuirà all'area interessata gli indici e parametri urbanistici dichiarati e desunti dal progetto, nel rispetto dei quali l'intervento dovrà essere realizzato, fatti salvi i diritti di terzi, e la nuova classificazione di zona urbanistica verrà denominata convenzionalmente come proposto in progetto "Aree per servizi privati assistenziali per anziani",
2. In riferimento alla mancata cessione del fabbisogno minimo di aree a standard ex art. 5 del DM 1444/1968, l'accettazione della proposta di monetizzazione prevista in progetto, dovrà essere deliberata, con esplicita



dichiarazione delle motivazioni di rinuncia all'acquisizione di aree con destinazione pubblica, come disposto nel "Regolamento per la monetizzazione degli standard urbanistici per il verde e parcheggi" approvato con D.C.C. n. 6 del 29/03/2019, e tale accettazione dovrà essere ratificata dal Consiglio Comunale unitamente agli adempimenti di cui all'art. 8 comma 1 del DPR 160/2010. Resta fermo che in caso di mancata accettazione della previsione di monetizzazione il presente parere, in difetto del reperimento di aree a standard ex art. 5 del DM 1444/68, si intenderà inefficace ed il progetto in variante non potrà avere seguito

3. Lungo i confini dell'area di intervento con altre proprietà e lungo il perimetro "Via Settevene Palo" vengano realizzate opportune schermature verdi e/o arboree con essenze arbustive e arboree tipiche dei luoghi;
4. L'Amministrazione procedente, prima della trasmissione degli esiti della conferenza di servizi al Consiglio Comunale, dovrà attestare l'avvenuto deposito in libera visione al pubblico del progetto costituente variante urbanistica, con le modalità previste dall'art. 9 della legge 1150/42 e smi;
5. Il Consiglio Comunale dovrà definitivamente pronunciarsi sulla proposta di Variante Urbanistica all'esito della conclusione positiva della Conferenza di Servizi e gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente procedimento, dovranno essere avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità di cui all'articolo 15 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

Resta fermo che ove le espressioni degli Enti chiamati ad esprimere i propri pareri o atti di assenso comunque denominati non siano rese in senso favorevole, o richiedano modifiche sostanziali, o comportino variazioni essenziali al progetto di cui all'art. 17 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 15, il presente parere non potrà essere considerato efficace e dovrà essere rivalutato.

Si ricorda che la variante urbanistica in forma semplificata ex art. 8 del D.P.R. 160/2010 non può essere assimilata alle varianti ordinarie che modificano a tempo indeterminato la disciplina urbanistico-edilizia di un'area (destinazione d'uso, indici, parametri, ecc.) e deve essere vincolata in modo inscindibile, pena inefficacia, alla realizzazione del progetto di attività produttiva da cui deriva.

Per quanto sopra

QUESTA AREA RITIENE

Che possa darsi seguito all'istanza in esame ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 alle condizioni e prescrizioni sopra riportate.

La destinazione urbanistica dell'area interessata dall'intervento non potrà considerarsi variata in assenza della realizzazione del progetto approvato in conseguenza della presente Conferenza di Servizi.

Il presente provvedimento non costituisce "sanatoria" per le eventuali opere e/o costruzioni carenti dei titoli abilitativi previsti dalla vigente normativa urbanistica ed edilizia.

Devono in ogni caso ritenersi fatti salvi eventuali diritti di terzi.

Ai competenti Uffici Comunali è demandato il controllo e la vigilanza sul rispetto delle sopracitate condizioni, con obbligo di adottare, in caso di accertate inadempienze, le sanzioni previste dal Titolo IV capo II del DPR 380/2001 e legge regionale 11 agosto 2008 n. 15.

Il Funzionario
Arch. Federica Merletti

La Dirigente
Arch. Maria Luisa Salvatori

E.A